



NUOVO CODICE APPALTI

Esecuzione dell'opera pubblica alla luce del nuovo Codice

Sandro Catta - Consigliere CNI con delega ai LLPP

Prato, 6 luglio 2023

PERCORSO DI APPROVAZIONE DEL CODICE

Legge 21 giugno 2022, n. 78: Delega al Governo in materia di contratti pubblici.

30 giugno 2022: Il Presidente CdM affida al Consiglio di Stato.

4 luglio 2022: Frattini istituisce Commissione Speciale.

20 ottobre 2022: Prima bozza al Governo.

14 novembre 2022: Reiterazione incarico.

7 dicembre 2022: Schema definitivo al Governo.

16 dicembre 2022: Approvazione in via preliminare del Governo.

5 gennaio 2023: Trasmissione alle Camere.

31 marzo 2023: Approvazione definitiva previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti.

1 aprile 2023: Entrata in vigore del Codice.

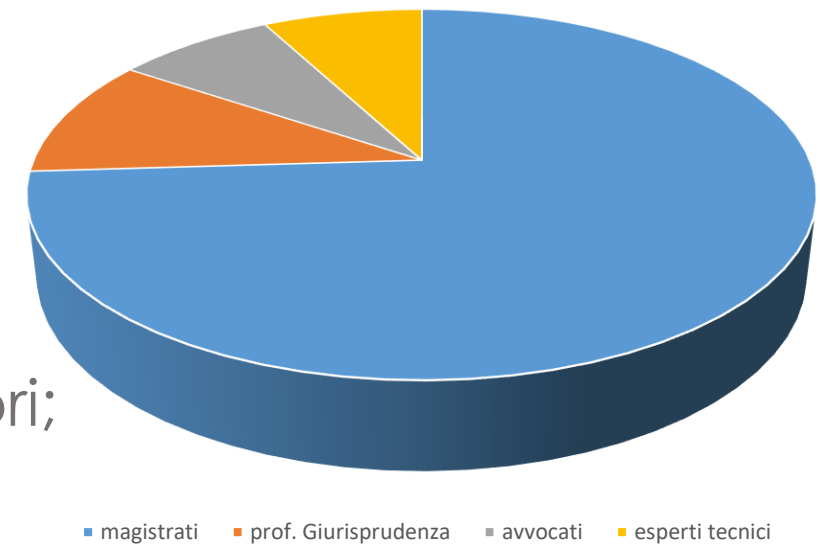
1 luglio 2023: Efficacia del Codice.

GRUPPO DI LAVORO CONSIGLIO DI STATO

BOARD CDS: Presidente F. Frattini, Presidente aggiunto CDS e tre vice.

COMMISSIONE SPECIALE: componenti:

- Board CdS, 4 membri;
- Presidenti di Sezione CdS, 8 membri;
- Consiglieri di Stato, 32 membri;
- Consiglieri TAR, 10 membri;
- Avvocati dello Stato, 2 membri;
- Consiglieri Corte di Cassazione, 2 membri;
- Consiglieri Corte dei Conti, 1 membro;
- Professori e Avvocati, 12 membri;
- Esperti tecnici, 6 membri.



GRUPPO DI LAVORO CONSIGLIO DI STATO

ESPERTI TECNICI COMMISSIONE SPECIALE:

- Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Firenze;
- Professore ordinario di Analisi economica dei contratti pubblici, Università Bocconi di Milano;
- Consulente Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Capo del Dipartimento Immobili e Appalti Banca d'Italia;
- Ingegnere, Dirigente Generale MIT, Presidente del Consiglio Superiore dei LLPP;
- Ingegnere, Titolare di società di ingegneria Srl con sede a Napoli.

TESTO DEL 7 DICEMBRE 2022

Articolo 44.

Appalto integrato.

1. Negli appalti di lavori complessi, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere con importo inferiore a €...,00 e, indipendentemente dal loro importo, di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. La stazione appaltante o l'ente concedente motiva la scelta di cui al comma 1 con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.
3. Quando il contratto è affidato ai sensi del comma 1, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione comprende anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.
4. L'offerta è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'offerta ha ad oggetto sia il progetto esecutivo che il prezzo, e indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.
5. L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi dell'articolo 42.

TESTO DEL 5 GENNAIO 2023

Articolo 44.

Appalto integrato.

1. Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.
2. La stazione appaltante o l'ente concedente motiva la scelta di cui al comma 1 con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.
3. Quando il contratto è affidato ai sensi del comma 1, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione comprende anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.
4. L'offerta è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'offerta ha ad oggetto sia il progetto esecutivo che il prezzo, e indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.
5. L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi dell'articolo 42.
6. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista.

TESTO DEL DLGS 36/2023

Art. 44. (Appalto integrato)

1. Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.
2. La stazione appaltante o l'ente concedente motiva la scelta di cui al comma 1 con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.
3. Quando il contratto è affidato ai sensi del comma 1, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione comprende anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.
4. L'offerta è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. **L'offerta indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.**
5. L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi dell'articolo 42.
6. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista.

PARERE CONFERENZA UNIFICATA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha manifestato la disponibilità a valutare l'accogliibilità delle proposte emendative avanzate dalle Regioni e Province autonome, dall'ANCI e dall'UPI, impegnandosi, al contempo, a verificare, con la Commissione europea, il recepimento della richiesta avanzata dall'ANCI in merito alla possibilità di iscrivere i Comuni capoluogo nell'elenco delle centrali di committenza qualificate;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 21 giugno 2022, n. 78, sullo schema di decreto legislativo recante "Codice dei contratti pubblici", nei termini di cui in premessa e di cui agli allegati documenti, che costituiscono parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Cons. Paola d'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da
D'AVENA PAOLA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI



Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

PARERE CONFERENZA UNIFICATA



23/06/CU06/C4

POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”

Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 21 giugno 2022, n. 78

Punto 06) O.d.g. Conferenza Unificata

Le Regioni, alla luce del confronto emerso nelle riunioni tecniche in sede di Conferenza Unificata, esprimono parere favorevole con la formulazione di alcuni emendamenti prioritari (*allegato 1*).

Essi riguardano, in particolare, le proposte relative ai seguenti temi: gli investimenti PNRR PNC che devono seguire la normativa attuale tracciata dal DL semplificazione; la nomina del RUP a tempo determinato; la revisione dei prezzi anche per i servizi e le forniture; la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali; i prezzi regionali; l'introduzione del cottimo fiduciario; la qualificazione di diritto delle regioni (salvo diverso avviso della Commissione europea); la qualificazione per i soggetti aggregatori sia per i servizi e le forniture che per lavori; la rimodulazione dei poteri sanzionatori di ANAC in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti che, dalle interlocuzioni, risultano accoglibili.

Inoltre, si chiede di proseguire il confronto sugli ulteriori temi, sempre inseriti tra quelli prioritari, (es. conferenza dei servizi, sub-appalto) sui quali ancora non si è raggiunta una condivisione.

A titolo collaborativo, infine, si inoltrano ulteriori proposte di modifica ed integrazione del testo (*allegato 2*) non ritenute prioritarie.

PARERE CONFERENZA UNIFICATA

❖ Emendamento n.4 – Articolo 41 (*Livelli di progettazione*)

Art.41 – Livelli di progettazione	Osservazioni
1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa è volta ad assicurare: a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività; b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche	<i>In linea con la considerazione preliminare di cui al parere della Conferenza, si propone di stralciare dall'ambito di applicazione gli interventi finanziati a valere sul PNRR e PNC, stanti lo stato di avanzamento delle attività ed i milestones stabiliti con decreti del MEF, che fanno riferimento ai previgenti livelli di progettazione e relative procedure di affidamento.</i>
10-bis. Il valore stimato dei servizi di architettura e ingegneria è calcolato utilizzando le tabelle allegate al decreto che il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, emana entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale strumento di calcolo ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica il decreto di cui all'art.24 comma 8 del D.Lgs.50/2016, con ripartizione dei corrispettivi in relazione alle prestazioni richieste.	<i>Assentibile come principio emendativo finalizzato a specificare che nell'allegato I.7 devono essere fornite indicazioni sulla determinazione dei corrispettivi relativi alle prestazioni di progettazione da porre a base di gara</i>

PARERE CONFERENZA UNIFICATA

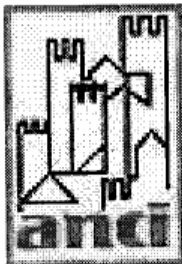
❖ Art. 44 - Appalto integrato

Modifiche puntuali	Osservazioni
1. Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati , può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.	<i>Non si ritiene opportuno concedere l'opzione di ricorrere all'appalto integrato sulla base del fatto che una S.A. sia qualificata o meno.</i> <i>La complessità delle opere non è strettamente correlata alla tipologia.</i>

❖ Emendamento n. 9 – Articolo 119 (Subappalto)

Art. 119 - Subappalto	Osservazioni
17) Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni	<i>Questa del comma 17 è una delle criticità più rilevanti che ammette, di fatto, il c.d. "subappalto a cascata", fino ad oggi escluso dall'ordinamento nazionale.</i> <i>La fattispecie è prevista dalla Direttiva 2014/24/UE che, all'articolo 71, paragrafo 5, quinto comma, così recita: "Le amministrazioni aggiudicatrici possono estendere o possono essere obbligate dagli Stati membri a estendere gli obblighi previsti al primo comma, [cioè l'obbligo di indicare alle amministrazioni aggiudicatrici nome, recapito e rappresentanti legali dei subappaltatori] ad esempio: [...]</i> <i>b) ai subappaltatori dei subappaltatori del contraente principale o ai subappaltatori successivi nella catena dei subappalti."</i>

PARERE CONFERENZA UNIFICATA



CONFERENZA UNIFICATA

26 gennaio 2023

Punto 6) all'o.d.g.:

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”

Articolo 15

Responsabile unico del Procedimento (RUP)

Articolo 62

Aggregazione e centralizzazione delle committenze

Articolo 63

Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

Articolo 108

Criteri di aggiudicazione degli appalti

Articolo 134

Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato

Allegato I.12

Opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione

PARERE CONFERENZA UNIFICATA



CONTRIBUTO UPI

SCHEMA DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA 21 GIUGNO 2022, N. 78.

- **Pertanto, è auspicabile che la nuova disciplina dei contratti pubblici, pur entrando in vigore nei tempi previsti dal PNRR, abbia un periodo di sperimentazione e convivenza con la disciplina vigente per tutto l'anno 2023 (e non fino al mese di luglio 2023) e acquisti efficacia, superando integralmente le norme vigenti, a partire dal 1° gennaio 2024.**
- **Al fine di consentire una progressiva qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, occorre meglio disciplinare la soglia sotto la quale le amministrazioni aggiudicatrici non qualificate potranno continuare a gestire gli affidamenti direttamente senza ricorrere a soggetti qualificati, tenendo conto delle soglie comunitarie e delle modifiche intervenute negli ultimi anni.**

AUDIZIONE CAMERA 30 gennaio 2023




[Scrivi](#) | [Sito mobile](#) | [EN FR](#) | [dati.camera.it](#)

[in](#) [tw](#) [f](#) [ig](#) [tv](#) [yt](#)

[Deputati e Organi](#) [Lavori](#) [Documenti](#) [Comunicazione](#) [Conoscere la Camera](#) [Europa](#) [Internazionale](#) [Accesso rapido](#)

Stai consultando: Camera dei deputati > Lavori > Attività di indirizzo, controllo e conoscitiva > Atti del Governo sottoposti a parere

[Agenda dei Lavori](#)
[Resoconti](#)
[Attività Legislativa](#)
[Attività di indirizzo, controllo e conoscitiva](#)
[Interrogazioni, interpellanze, mozioni, risoluzioni e odg](#)
[Indagini conoscitive](#)
[Audizioni e comunicazioni in Commissione](#)

ATTI DEL GOVERNO SOTTOPOSTI A PARERE

Atto del Governo: 019

Ricerca per numero

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici (19)

Iter	Testi	Esame in Commissione	Dossier di documentazione
Stato iter: In corso di esame Trasmissione: TrasMESSO ai sensi dell' articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 Annuncio all'Assemblea: 9 gennaio 2023 Assegnazione ed esito: - VIII Ambiente (Assegnato il 9 gennaio 2023 - Termine l'8 febbraio 2023) - V Bilancio e Tesoro (Assegnato il 9 gennaio 2023 - Termine l'8 febbraio 2023) - XIV Politiche dell'Unione Europea (Assegnato il 9 gennaio 2023 - Termine l'8 febbraio 2023)			

AUDIZIONE SENATO 31 gennaio 2023



Sei in: [Home](#) » [Leggi e Documenti](#) » Attività non legislative

- › Disegni di legge
- › Leggi e decreti sul sito Parlamento
- › Interrogazioni mozioni Sindacato ispettivo
- ▼ **Attività non legislative**
 - Elenco documenti
 - Ricerca
 - Ricerca testi pdf documenti
- › Dossier di documentazione
- › Ultimi atti pubblicati
- › Statistiche
- › Controllo dei rendiconti dei partiti politici

Attività non legislative

Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 19 [Segui l'iter](#)

XIX Legislatura

Schema di decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici

Titolo breve: *Codice dei contratti pubblici*

Testi disponibili dall'Archivio Legislativo

[Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare N. 19](#)

Dossier di documentazione

Servizio del Bilancio

[Nota di lettura - n. 31](#) (PDF)
Codice dei contratti pubblici (Atto del Governo n. 19)

Servizio Studi

[Dossier - n. 38](#) (PDF)
Codice dei contratti pubblici - Atto del Governo 19

[Condividi](#)

[Versione per la stampa](#)

AUDIZIONE SENATO 31 gennaio 2023

Documenti acquisiti in Commissione

8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

Comunicazione nella Seduta n. 18 del 31 gennaio 2023

-  - Gruppo FS (194)
-  - Rete delle Professioni Tecniche (833)
-  - WWF (247)
-  - CONFARTIGIANATO - CNA (264)
-  - Autorità Nazionale Anticorruzione (14399)
-  - ANCEFERR (217)
-  - FINCO (1190)
-  - LEGAMBIENTE (208)
-  - ANCE (735)
-  - TELT (271)
-  - OICE (330)
-  - CONFPROFESSIONI (189)

AUDIZIONE SENATO 31 gennaio 2023

Documento ANCI



2. Osservazioni generali

I **Principali punti di positività** del nuovo Codice riguardano la messa “a regime” di alcune discipline attualmente utilizzate come deroghe al d.lgs 50/16:

- i) procedure semplificate per gli affidamenti sottosoglia già introdotte con il dl 76/2022 e dl 77/2021;
- ii) appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica;
- iii) la riforma del processo amministrativo che mira a non bloccare le opere pubbliche rendendo più difficile l'ottenimento della c.d. sospensiva attraverso l'applicazione del principio del contemperamento degli interessi pubblici;
- iv) la valorizzazione dell'appalto cd congiunto che consente un accordo tra stazioni appaltanti ex articolo 15 della legge 241/1990 per l'affidamento di un lavoro, servizio o acquisto di fornitura
- v) eliminazione di un livello progettuale (non c'è più il progetto definitivo). Su questo tuttavia si auspica un alleggerimento delle previsioni contenute nell'allegato 1.7 in merito al PFTE.

LIBRO I. PARTE IV.

Articolo 44. Appalto integrato

1. Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, **può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori** sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.
2. La stazione appaltante o l'ente concedente motiva la scelta di cui al comma 1 con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.
3. Quando il contratto è affidato ai sensi del comma 1, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure **avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta**, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione comprende anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.
4. L'offerta è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. **L'offerta indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.**
5. L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi dell'articolo 42.
6. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, **la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista** degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista.

I NUMERI DELL'OPERA PUBBLICA

Centro Studi CNI

Centro Studi
Consiglio Nazionale Ingegneri

VERSO VENEZIA 2015

Opere pubbliche: criticità e prospettive nello
scenario europeo

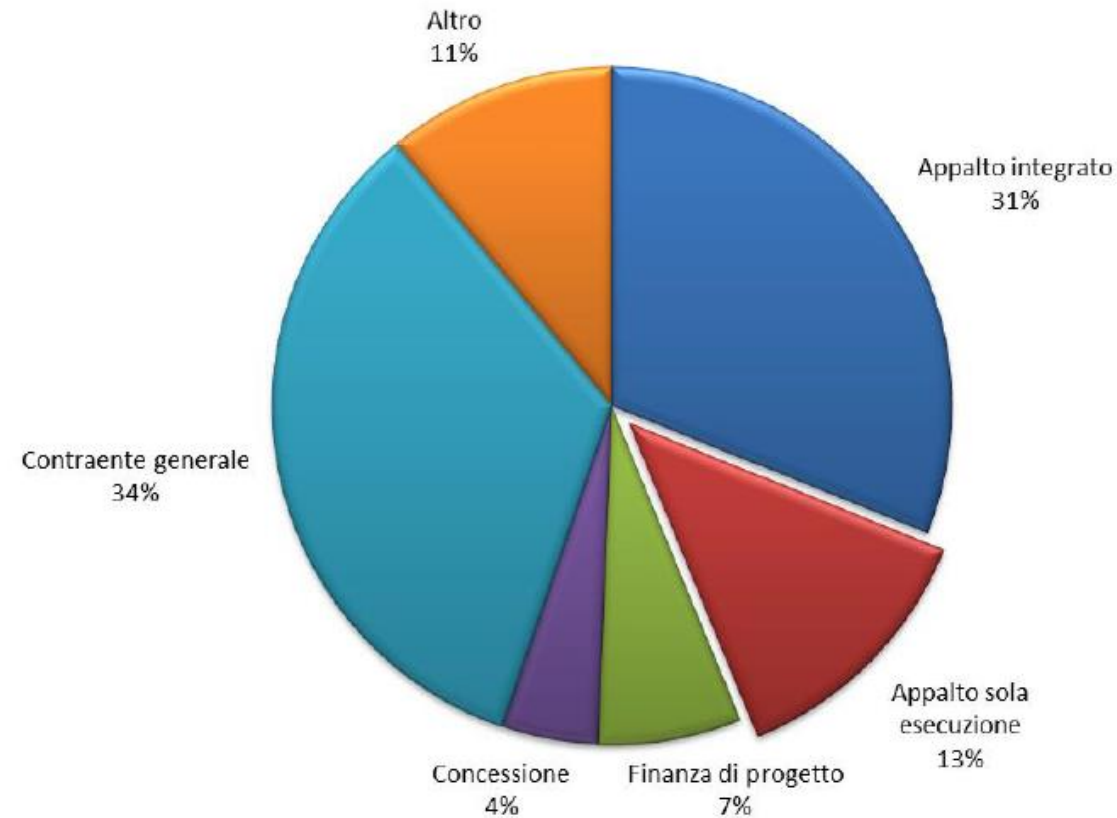


(c.r. 483)

12 giugno 2015

I NUMERI DELL'OPERA PUBBLICA

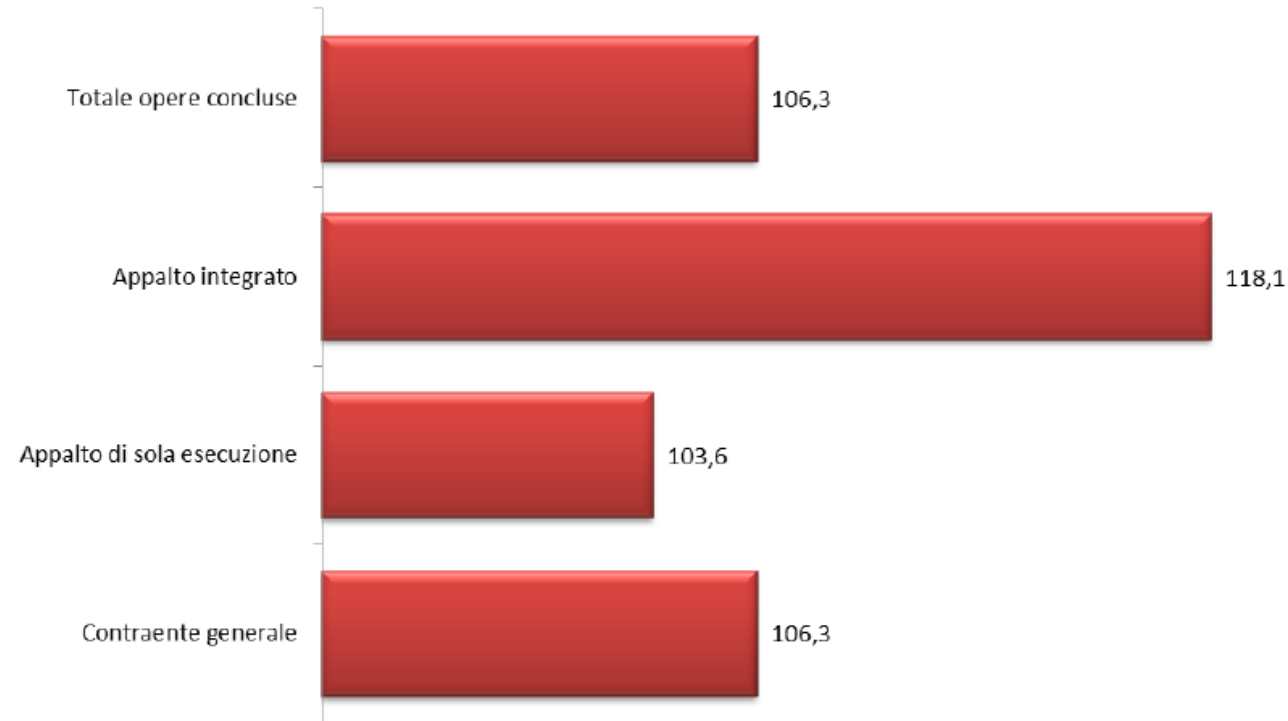
Fig. 17 - Distribuzione % degli importi di aggiudicazione delle opere previste nella Legge Obiettivo, per tipologia di appalto lavori (aggiudicazioni pari a 44,8 miliardi di euro)



Fonte: elaborazione Centro Studi CNI su dati Silos

I NUMERI DELL'OPERA PUBBLICA

Fig. 13 - Incidenza % del costo varianti sull'importo di aggiudicazione delle opere Legge Obiettivo concluse (91 casi*)

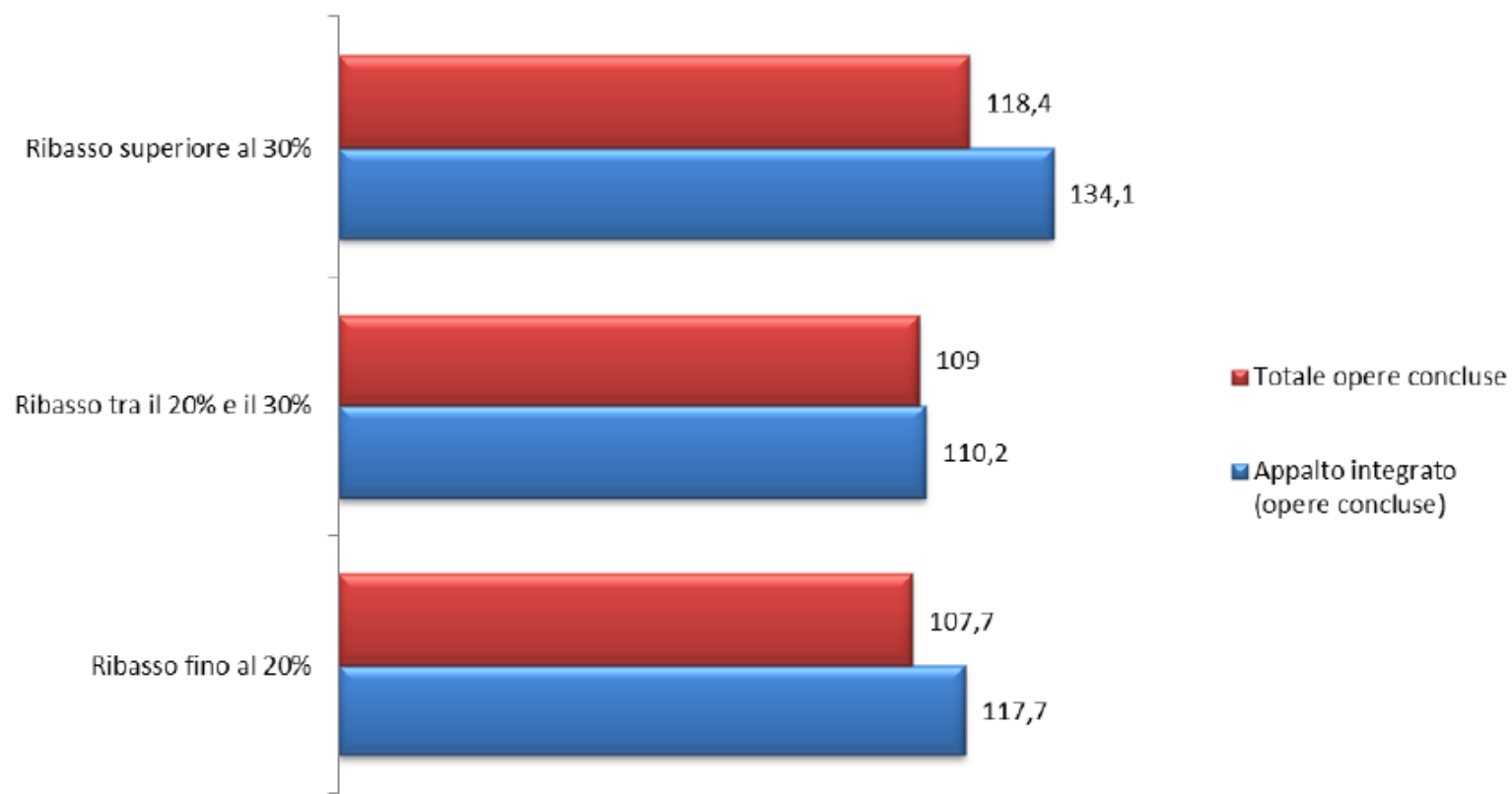


(*) Dato riferito alle sole opere concluse e con varianti

Fonte: elaborazione Centro Studi CNI su dati Silos

I NUMERI DELL'OPERA PUBBLICA

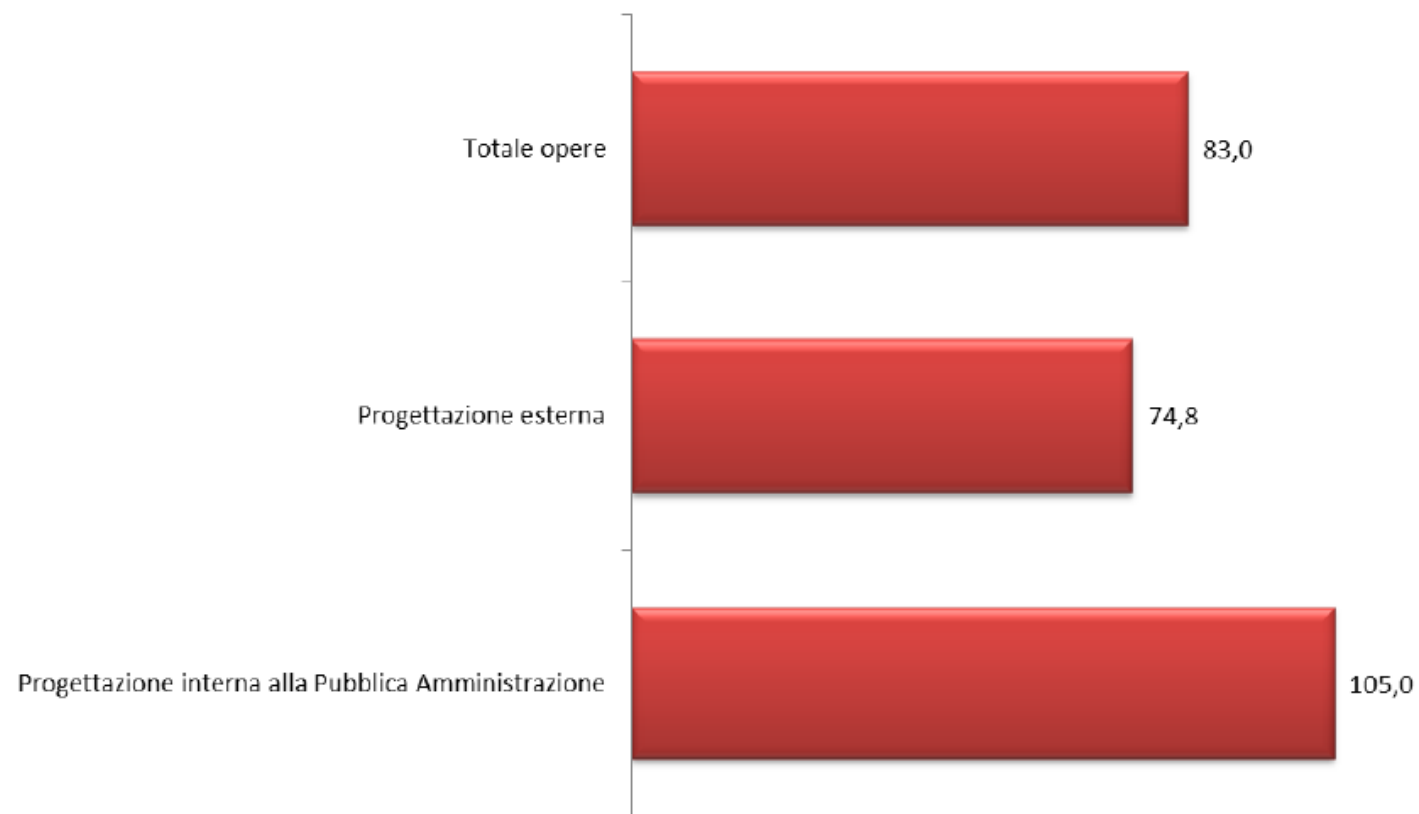
Fig. 15 - Incidenza % del costo varianti sull'importo di aggiudicazione delle opere Legge Obiettivo realizzate e concluse, per importo del ribasso d'offerta



Fonte: elaborazione Centro Studi CNI su dati Silos

I NUMERI DELL'OPERA PUBBLICA

Fig. 18 - Incidenza % del costo varianti sull'importo di aggiudicazione delle opere Legge Obiettivo per tipologia di progettazione (237 casi)



Fonte: elaborazione Centro Studi CNI su dati Silos

I NUMERI DELL'OPERA PUBBLICA

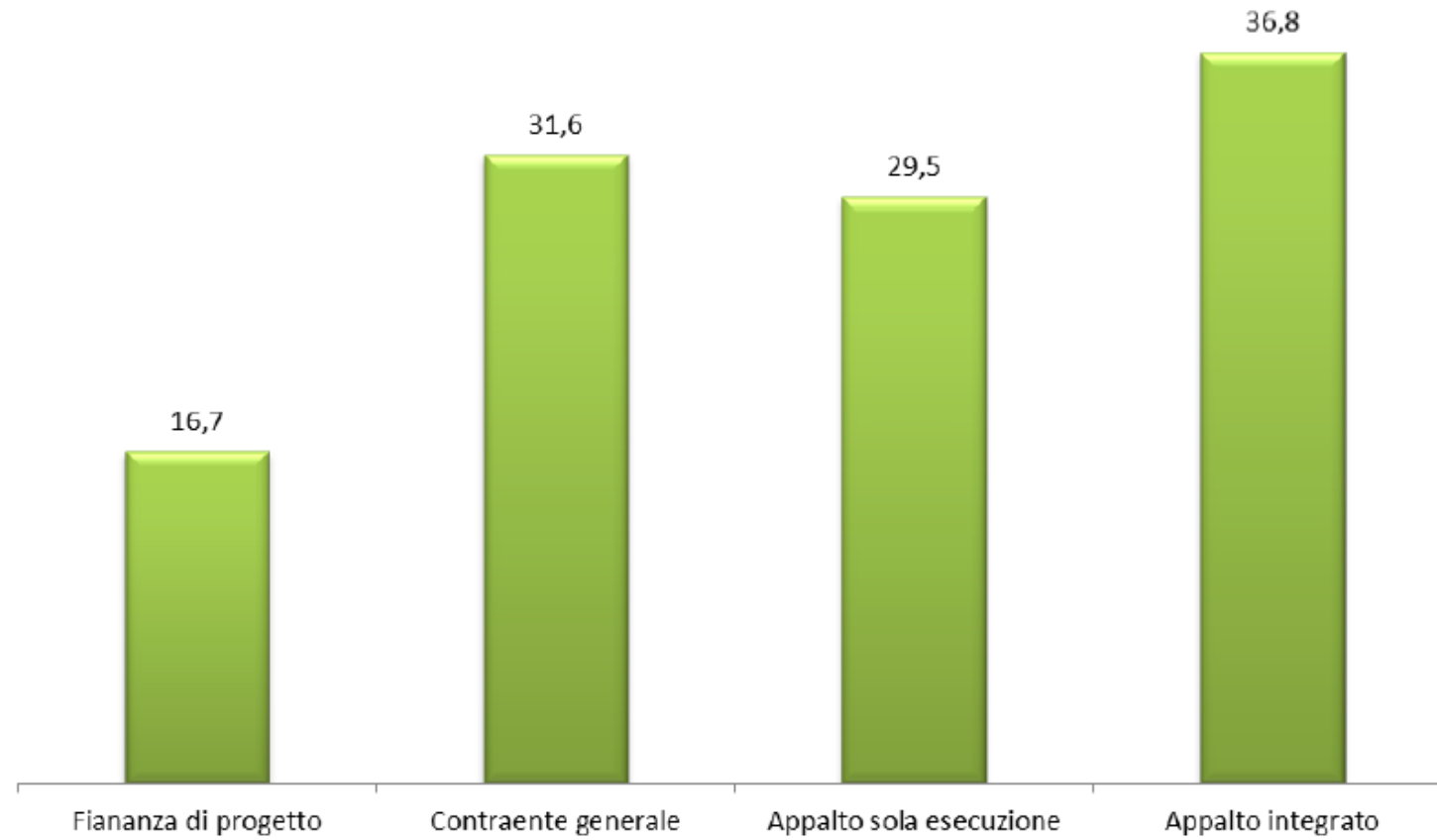
Fig. 19 - Incidenza % del costo varianti sugli importi di aggiudicazione delle opere programmate (237 casi)



Fonte: elaborazione Centro Studi CNI su dati Silos

I NUMERI DELL'OPERA PUBBLICA

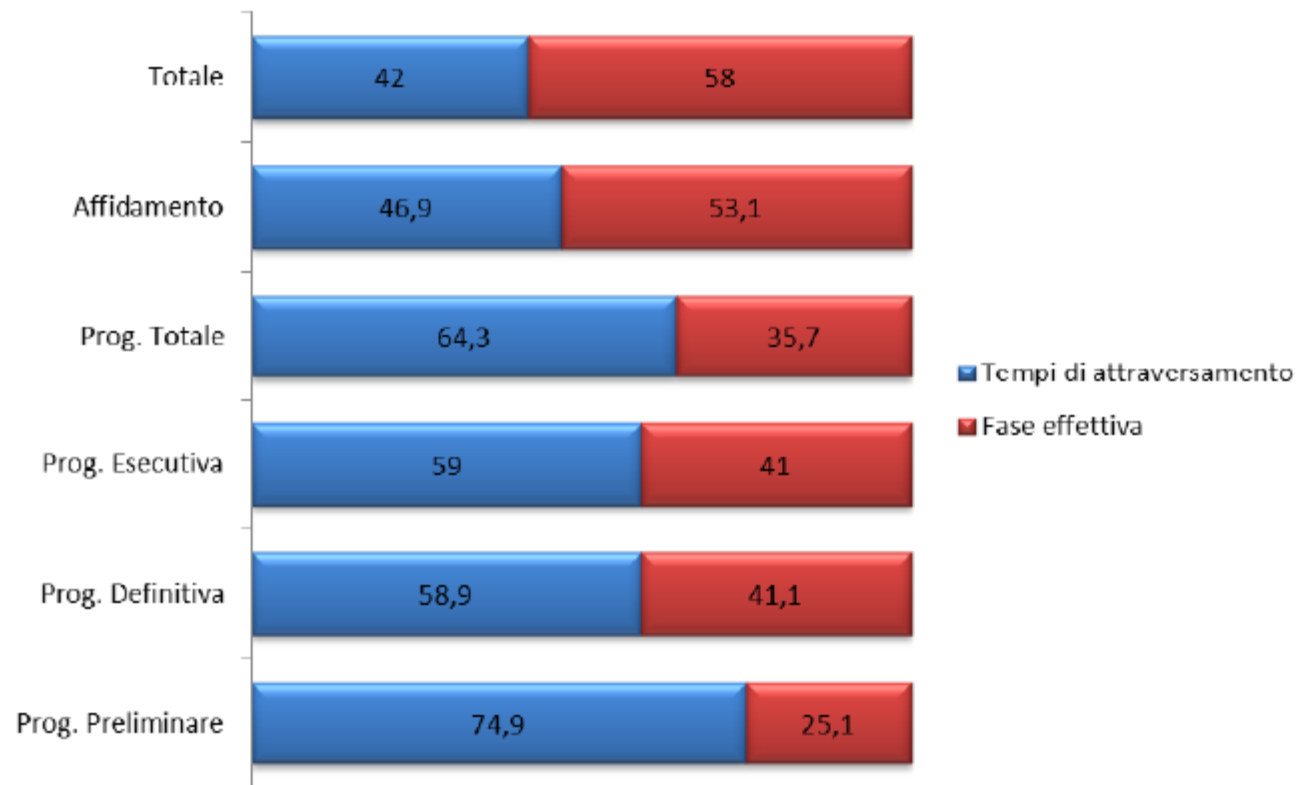
Fig. 21 - Percentuale degli interventi in ritardo, previsti dalla Legge Obiettivo, per tipologia di appalto (Val. %)



Fonte: elaborazione Centro Studi CNI su dati Silos

I NUMERI DELL'OPERA PUBBLICA

Fig. 22 - Incidenza % dei “tempi di attraversamento” e dei tempi di completamento di ciascuna fase di realizzazione di un'opera pubblica, 2013



Fonte: Uval - DPS

TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Agenzia per la Coesione Territoriale



TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

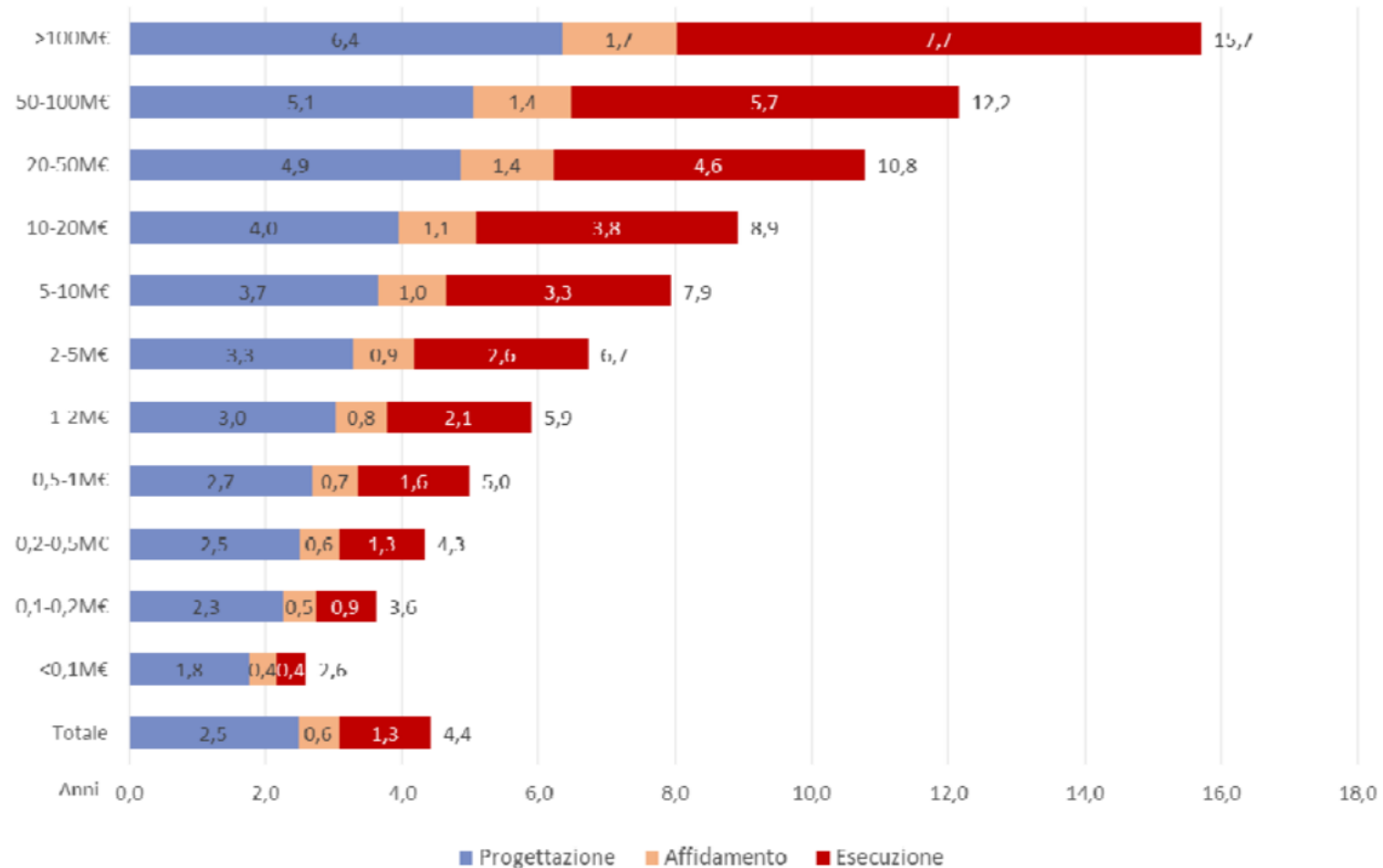
Tempi di attraversamento.

I tempi di attraversamento sono dati dall'intervallo temporale che intercorre tra la fine di una fase e l'inizio della fase successiva.



TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

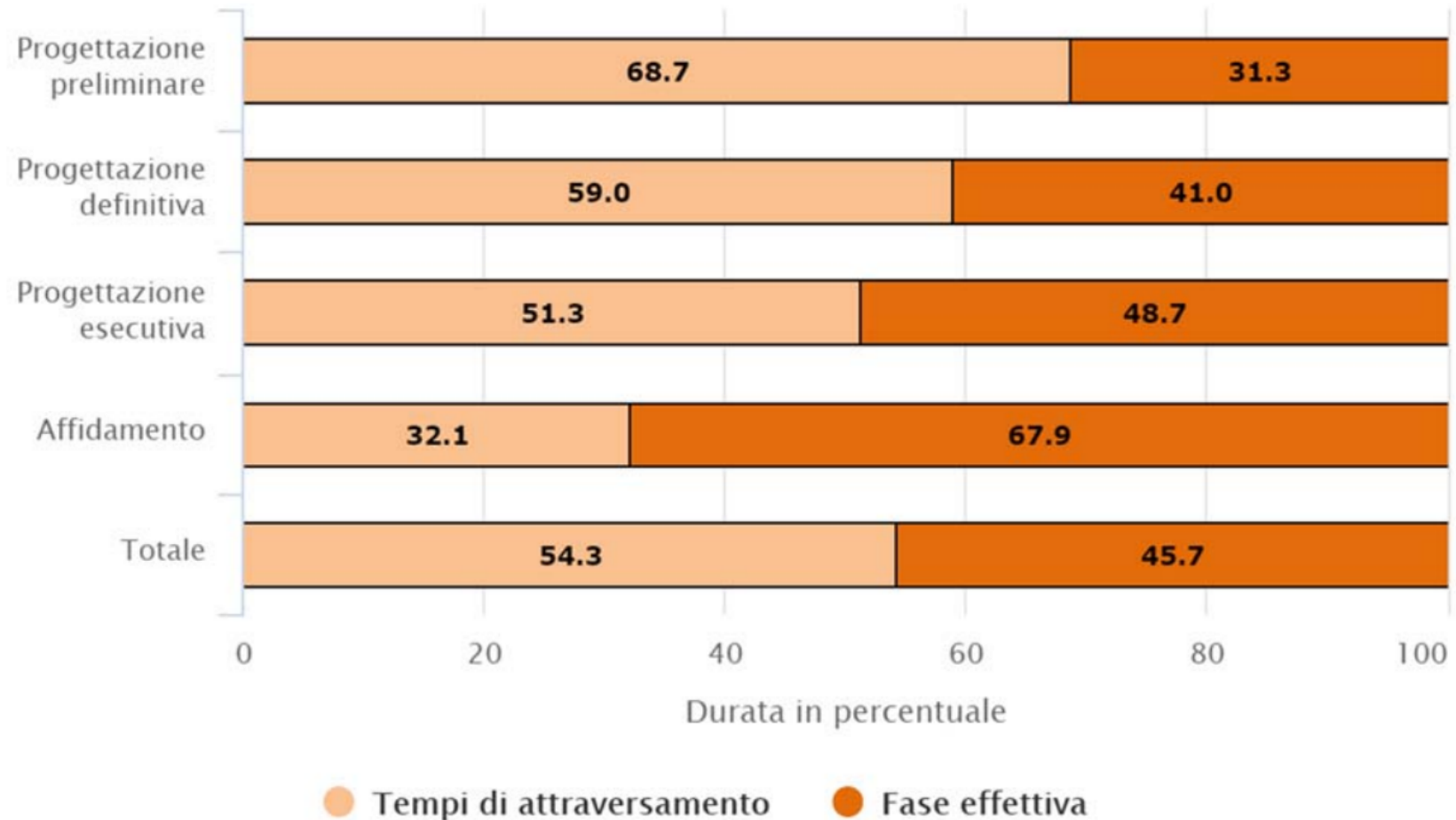
FIGURA 3 TEMPI DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER CLASSI DI COSTO E FASI - ITALIA



Fonte: Elaborazioni ACT - NUVEC su dati di monitoraggio al 31 dicembre 2017 da banche dati BDU e SGP

TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

FIGURA 5 PESO DEI TEMPI DI ATTRAVERSAMENTO PER FASE (*)



Elaborazioni ACT - NUVEC su dati di monitoraggio al 31 dicembre 2017 da banche dati BDU e SGP

LIBRO II. PARTE II.

Articolo 59. Accordi quadro

1. **Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati**, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell'ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all'accordo quadro non è ammissibile ove l'appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo.
2. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente articolo, applicabili tra le stazioni appaltanti, individuate nell'indizione della procedura per la conclusione dell'accordo quadro, e gli operatori economici selezionati in esito alla stessa. Non possono in sede di appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro.
3. Quando l'accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. La stazione appaltante può consultare per iscritto l'operatore economico chiedendogli di completare la sua offerta, se necessario.

LIBRO I. PARTE I.

Articolo 9. Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale

1. **Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili**, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, **la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali**. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.
2. Nell'ambito delle risorse individuate al comma 1, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.
3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.
4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze.
5. **In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120.**

LIBRO II. PARTE II.

Articolo 60. Revisione prezzi

1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi.
2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;
si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, **si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:**
 - a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
 - b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.
4. Gli indici di costo e di prezzo di cui al comma 3 sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT ...

TAR Lazio n. 07215/2022 del 03/06/2022

Consiglio di Stato n. 00278/2023 del 09/01/2023

LIBRO II. PARTE VI.

Articolo 120. Modifica dei contratti in corso di esecuzione

6. La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 3, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d).

...

8. Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'articolo 9 e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. **Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi.** Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

LIBRO I. PARTE II.

Articolo 22. Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)

1. **L'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) è costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici**, di cui all'articolo 23 e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti di cui all'articolo 25.

2. Le piattaforme e i servizi digitali di cui al comma 1 consentono, in particolare:

- a) la redazione o l'acquisizione degli atti in formato nativo digitale;
- b) **la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;**
- c) l'accesso elettronico alla documentazione di gara;
- d) la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l'interoperabilità con il fascicolo virtuale dell'operatore economico;
- e) la presentazione delle offerte
- f) l'apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale;
- g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle Garanzie.

3. Le basi di dati di interesse nazionale alimentano l'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

LIBRO I. PARTE II.

Articolo 23. Banca dati nazionale dei contratti pubblici

1. **L'ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici ...**

...

3. **La Banca dati nazionale dei contratti pubblici è interoperabile con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti** e dagli enti concedenti e con il portale dei soggetti aggregatori di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, nonché con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con le basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con tutte le altre piattaforme e banche dati dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, coinvolti nell'attività relativa al ciclo di vita dei contratti pubblici...

...

8. L'omissione di informazioni richieste, il rifiuto o l'omissione di attività necessarie a garantire l'interoperabilità delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione di obblighi di transizione digitale punibili ai sensi dell'articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

NOTA: art. 37 c. 4 (programma triennale e aggiornamenti annuali), art. 115 c. 5 (giornale dei lavori)

LIBRO I. PARTE II.

Articolo 24. Fascicolo virtuale dell'operatore economico

1. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il **fascicolo virtuale dell'operatore economico che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'articolo 100** che l'operatore economico inserisce.

2. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l'operatore partecipa.

3. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o delle informazioni di cui agli articoli 94 e 95 garantiscono alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e l'accesso per interoperabilità alle proprie banche dati, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del presente codice, la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l'intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici. La violazione dell'obbligo di cui al primo periodo è punita ai sensi dell'articolo 23, comma 8. L'ANAC garantisce l'accessibilità al fascicolo virtuale dell'operatore economico alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 100, comma 4, limitatamente ai dati di rispettiva competenza. L'ANAC può predisporre elenchi aggiornati di operatori economici già accertati secondo quanto previsto dal comma 1 e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per procedure di affidamento diverse.

LIBRO I. PARTE II.

Articolo 25. Piattaforme di approvvigionamento digitale

1. Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all'articolo 21, comma 1, e per assicurare **la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici**. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale **interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici** di cui all'articolo 23 nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale **si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti** o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.

4. **È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme.**

LIBRO I. PARTE IV.

Articolo 43. Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

1. **A decorrere dal 1° gennaio 2025**, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara **superiore a 1 milione di euro**. La disposizione di cui al primo periodo **non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione**, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'uso dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.

2. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 1 e in conformità con i principi di cui all'articolo 19, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, eventualmente prevedendo nella documentazione di gara un **punteggio premiale relativo alle modalità d'uso di tali metodi e strumenti**. Tale facoltà è subordinata all'adozione delle misure stabilite nell'allegato I.9.

3. Gli strumenti indicati ai commi 1 e 2 utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti, nonché di consentire il trasferimento dei dati tra pubbliche amministrazioni e operatori economici partecipanti alla procedura aggiudicatari o incaricati dell'esecuzione del contratto.

...

Decreto Ministeriale n. 560 del 01/12/2017. Decreto B.I.M.

Art. 3

(Adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti)

1. L'utilizzo dei metodi e strumenti di cui all'articolo 23, comma 13, del codice dei contratti pubblici è subordinato all'adozione, anche a titolo non oneroso, da parte delle stazioni appaltanti, di:
 - a) un piano di formazione del personale in relazione al ruolo ricoperto, con particolare riferimento ai metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, anche al fine di acquisire competenze riferibili alla gestione informativa ed alle attività di verifica utilizzando tali metodi;
 - b) un piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi decisionali e informativi, adeguati alla natura dell'opera, alla fase di processo ed al tipo di procedura in cui sono adottati;
 - c) un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti.
2. Le stazioni appaltanti si adeguano, comunque, a quanto previsto dal comma 1 entro e non oltre le date fissate dall'articolo 6, comma 1, in relazione all'introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici.

Decreto Ministeriale n. 560 del 01/12/2017. Decreto B.I.M.

Art. 5

(Utilizzo facoltativo dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, purché abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 3, possono richiedere l'uso dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazioni o varianti.

Decreto Ministeriale n. 560 del 01/12/2017. Decreto B.I.M.

Art. 6

(Tempi di introduzione obbligatoria dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture)

1. Le stazioni appaltanti richiedono, in via obbligatoria, l'uso dei metodi e degli strumenti elettronici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici secondo la seguente tempistica:
 - a) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019;
 - b) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2020;
 - c) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2021;
 - d) per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, a decorrere dal 1° gennaio 2022;
 - e) per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023;
 - f) per le opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Decreto Ministeriale n. 312 del 02/08/2021. Modifiche al decreto B.I.M.

Art. 3

(Adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti)

1. L'utilizzo dei metodi e strumenti di cui all'articolo 23, comma 13, del codice dei contratti pubblici è subordinato all'adozione, anche a titolo non oneroso, da parte delle stazioni appaltanti, di:
 - a) un piano di formazione del personale in relazione al ruolo ricoperto, con particolare riferimento ai metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, anche al fine di acquisire competenze riferibili alla gestione informativa ed alle attività di verifica utilizzando tali metodi;
 - b) un piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi decisionali e informativi, adeguati alla natura dell'opera, alla fase di processo ed al tipo di procedura in cui sono adottati;
 - c) **un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e di gestione delle singole fasi procedurali, la identità dei gestori dei dati e la proprietà degli stessi e le modalità di gestione dei conflitti, in relazione alla natura delle opere e dei cespiti comprensivi degli aspetti tecnici e procedurali adottati.**
2. Le stazioni appaltanti si adeguano, comunque, a quanto previsto dal comma 1 entro e non oltre le date fissate dall'articolo 6, comma 1, in relazione all'introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici.

Decreto Ministeriale n. 312 del 02/08/2021. Modifiche al decreto B.I.M.

Art. 5

(Utilizzo facoltativo dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, purché **abbiano programmato di adempiere** agli obblighi di cui all'articolo 3, possono richiedere l'uso dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazioni o varianti, **indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo valore delle opere.**

Decreto Ministeriale n. 312 del 02/08/2021. Modifiche al decreto B.I.M.

Art. 6

(Tempi di introduzione obbligatoria dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture)

1. Le stazioni appaltanti richiedono, in via obbligatoria, l'uso dei metodi e degli strumenti elettronici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici secondo la seguente tempistica:
 - a) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019;
 - b) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2020;
 - c) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2021;
 - d) **per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2022;**
 - e) **per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici a decorrere dal 1° gennaio 2023;**
 - f) **per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.**

ALLEGATO I.9. Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

2. Le stazioni appaltanti, prima di adottare i processi relativi alla gestione informativa digitale delle costruzioni per i singoli procedimenti, indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo valore delle opere, provvedono necessariamente a:

- a) **definire e attuare un piano di formazione specifica del personale**, secondo i diversi ruoli ricoperti, con particolare riferimento ai metodi e agli strumenti digitali di modellazione, anche per assicurare che quello preposto ad attività amministrative e tecniche conseguia adeguata formazione e requisiti di professionalità ed esperienza in riferimento altresì ai profili di responsabili della gestione informativa di cui al comma 3;
- b) definire e attuare un **piano di acquisizione e di manutenzione degli strumenti hardware e software** di gestione digitale dei processi decisionali e informativi;
- c) redigere e adottare un **atto di organizzazione** per la formale e analitica esplicitazione delle procedure di controllo e gestione volte a digitalizzare il sistema organizzativo dei processi relativi all'affidamento e alla esecuzione dei contratti pubblici, oltre che per la gestione del ciclo di vita dei beni disponibili e indisponibili. Tale atto di organizzazione è integrato con gli eventuali sistemi di gestione e di qualità della stazione appaltante.

3. Le stazioni appaltanti che adottano i metodi e gli strumenti di cui al comma 1 nominano un **gestore dell'ambiente di condivisione dei dati** e almeno un **gestore dei processi digitali supportati da modelli informativi**. Tali stazioni appaltanti inoltre nominano per ogni intervento un coordinatore dei flussi informativi all'interno della struttura di supporto al responsabile unico di cui all'articolo 15 del codice. Tali gestori e coordinatori devono conseguire adeguata competenza anche mediante la frequenza, con profitto, di appositi corsi di formazione.

4. **Le stazioni appaltanti adottano un proprio ambiente di condivisione dati**, definendone caratteristiche e prestazioni, la proprietà dei dati e le modalità per la loro elaborazione, condivisione e gestione nel corso dell'affidamento e della esecuzione dei contratti pubblici ...

ALLEGATO I.9. Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

5. **Le stazioni appaltanti utilizzano piattaforme interoperabili mediante formati aperti non proprietari.** I dati sono elaborati in modelli informativi disciplinari multidimensionali e orientati a oggetti. Le informazioni prodotte sono gestite tramite flussi informativi digitalizzati all'interno di un ambiente di condivisione dei dati e sono condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell'intervento. I dati sono fruibili secondo formati aperti non proprietari e standardizzati da organismi indipendenti, in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 6, in modo da non richiedere l'utilizzo esclusivo di specifiche applicazioni tecnologiche.

...

9. Per l'avvio di procedure di affidamento di lavori con progetto esecutivo o con appalto integrato, le stazioni appaltanti predispongono un **capitolato informativo coerente con il livello di progettazione posto a base di gara.** I documenti contrattuali disciplinano gli obblighi dell'appaltatore in materia di gestione informativa digitale delle costruzioni.

...

11. Il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici, possono essere svolti mediante l'utilizzo dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale. A questo fine, se il direttore dei lavori non è in possesso delle competenze necessarie, all'interno del suo ufficio è nominato un **coordinatore dei flussi informativi.** Per il collaudo finale o la verifica di conformità, l'affidatario consegna il modello informativo dell'opera realizzata per la successiva gestione del ciclo di vita del cespite immobiliare o infrastrutturale. **La verifica di questo modello rientra fra le attività di collaudo** e di verifica di conformità.

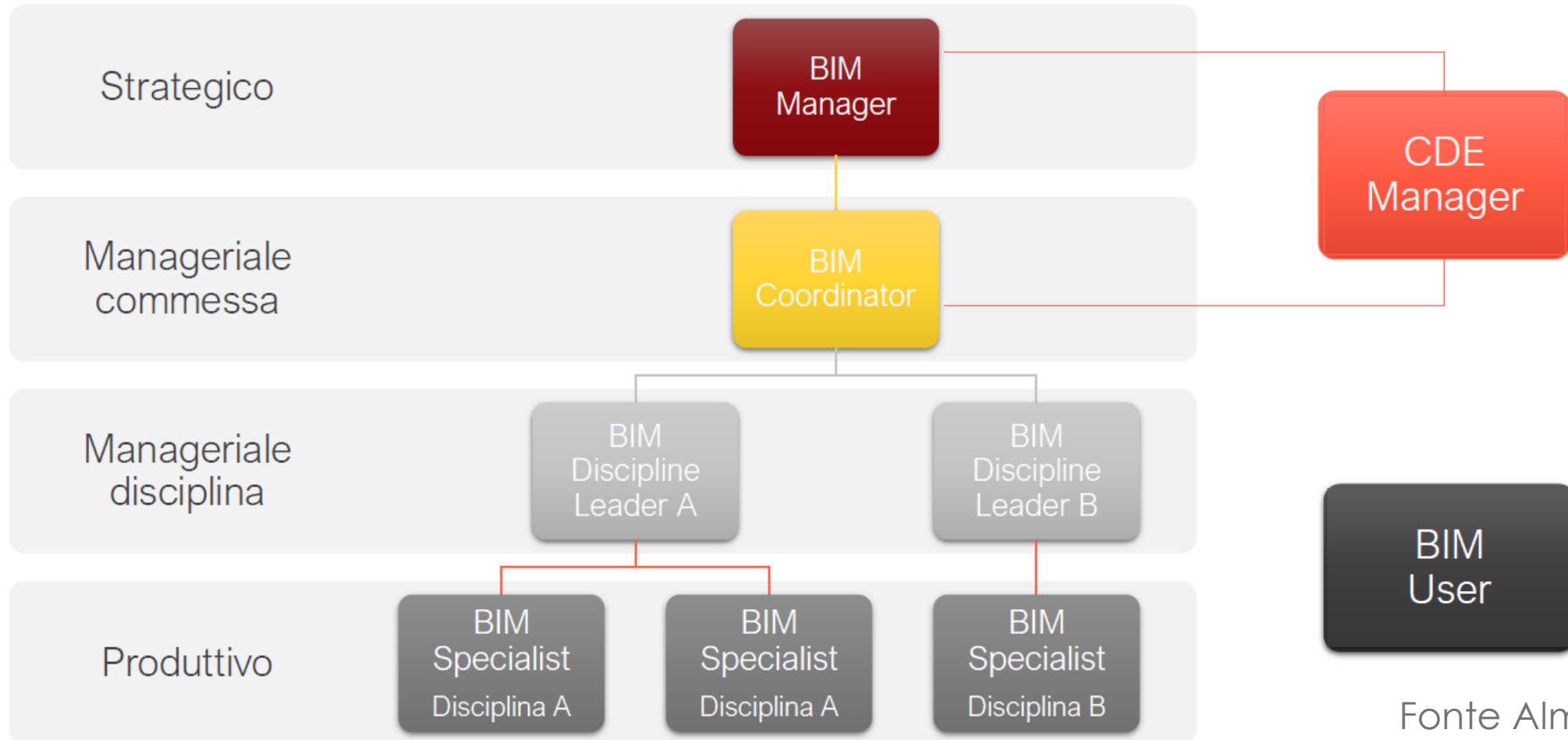
Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

The Periodic Table of BIM Italy versione beta/rookies* (2022.11.06_v2d)

-  Metodologia BIM
-  Condivisione dei Dati
-  Figure Professionali
-  Procedure/Tools
-  Livelli/Dimensioni
-  Acronimi BIM
-  Discipline BIM
-  Standard ISO/EN
-  Standard UNI
-  Normativa Italiana MIT
-  Norme Costruzioni NTC
-  Strumenti Software
-  Visualizzatori IFC
-  Sviluppo/Formazione
-  Link Fonti/Riferimenti

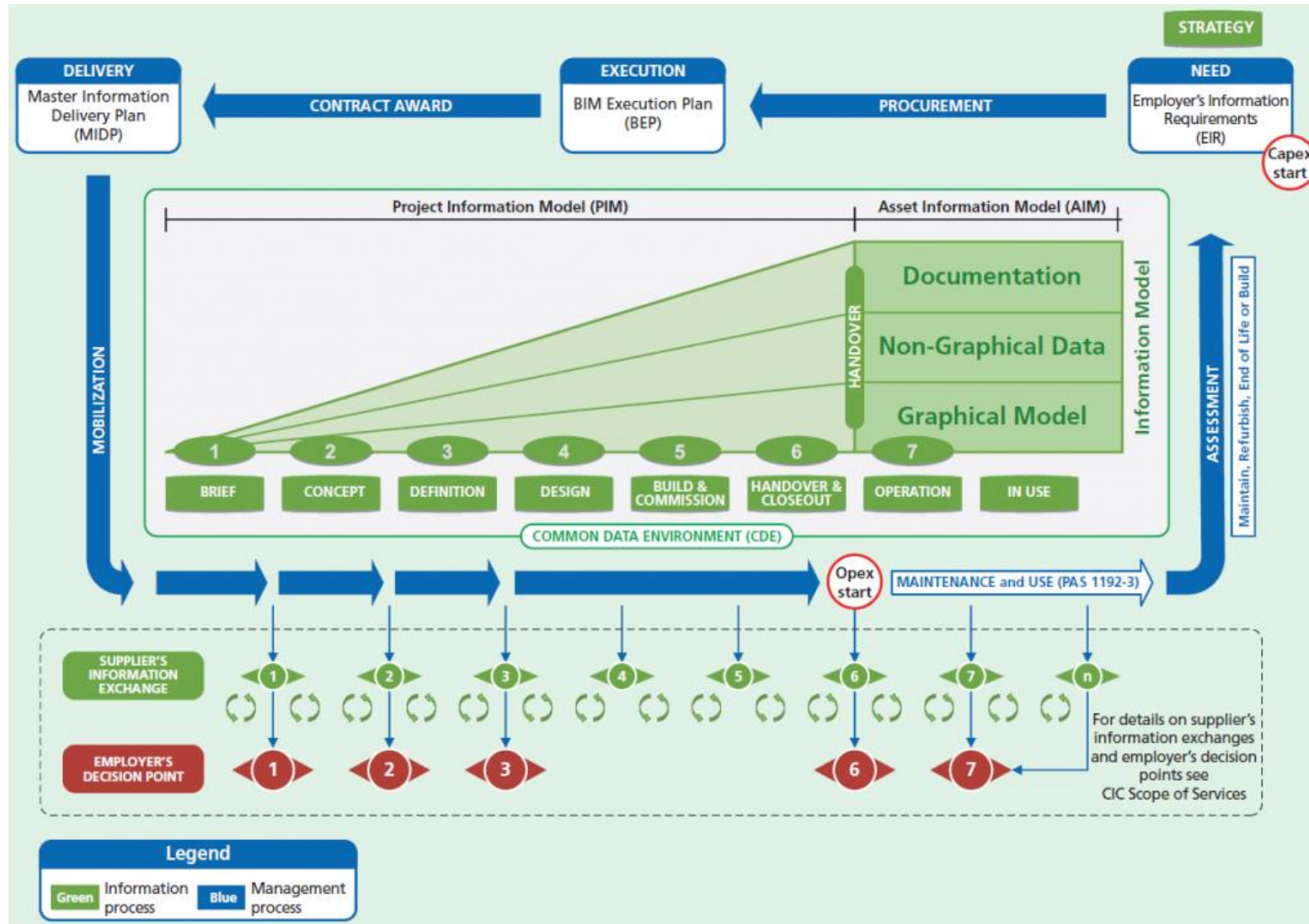
BIM AEC	DNO	DNS (OAP)	BIM Maturity	BIM Dimensions	7D Sustainability	IDS	Modello "Federato"	(GIS) Geographical	ISO CEN	UNI/CT 033/SC 05 BIM	UNI 11337	UNI 11337-7	BIM Authoring	IFC Viewer
Open BIM	CI EIR	OIB (mGI)	CAD (Level 0)	3D Modelling	8D Safety	LOIN	ARCH Architettura	BIM Landscape	ISO 19650	D.Lgs 50/2016	UNI 11337-1	UNI 11337-8	BIM Processing	IFC Optimizer
IFC (*.ifc)	oGI preBEP	MIP PIM	2D/3D (Level 1)	4D Scheduling	9D LEAN Construction	LOD	STR/SIM Strutture	InfraBIM Infrastrutture	UNI EN ISO 19650	D.M. 560/2017	UNI 11337-2	UNI 11337-9	BIM Reviewing	bSI
BIM Manager	pGI postBEP	AIM	BIMs (Level 2)	5D Estimating	10D industrial	LOG	MEP Impianti	HSBIM PSC BIM	ISO 29481	D.M. 312/2021	UNI 11337-3	UNI 11337-10	BCF	MVDs
CDE Manager	CDE (ACDat)	AIR	iBIM (Level 3)	6D Facility Management		LOI	(S)BEM Energy	FF&E Model	ISO 16739	Structural Eurocode	UNI 11337-4	PdR UNI	Clash Detection	IDM
BIM Coordinator	VDC	IDP	"IdBIM" (Level 4)				HBIM Historic	O&M Model	EUPPD	NTC 2018	UNI 11337-5	UNI/PdR SGBIM	Code Checking	bSDD
BIM Specialist									UNI EN 17412	Circolare 7/2019	UNI 11337-6	UNI/PdR 78:2020	ePermit BIM	

Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni



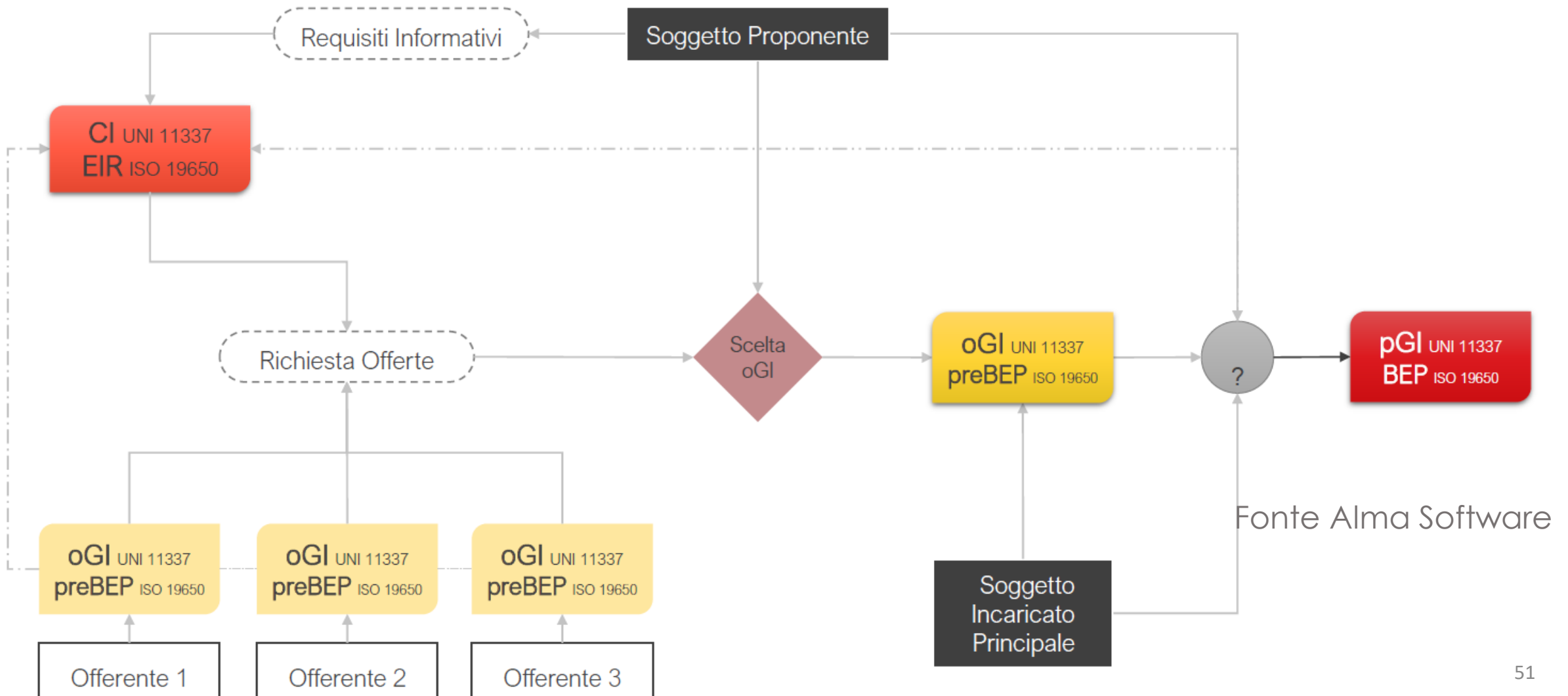
Fonte Alma Software

Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

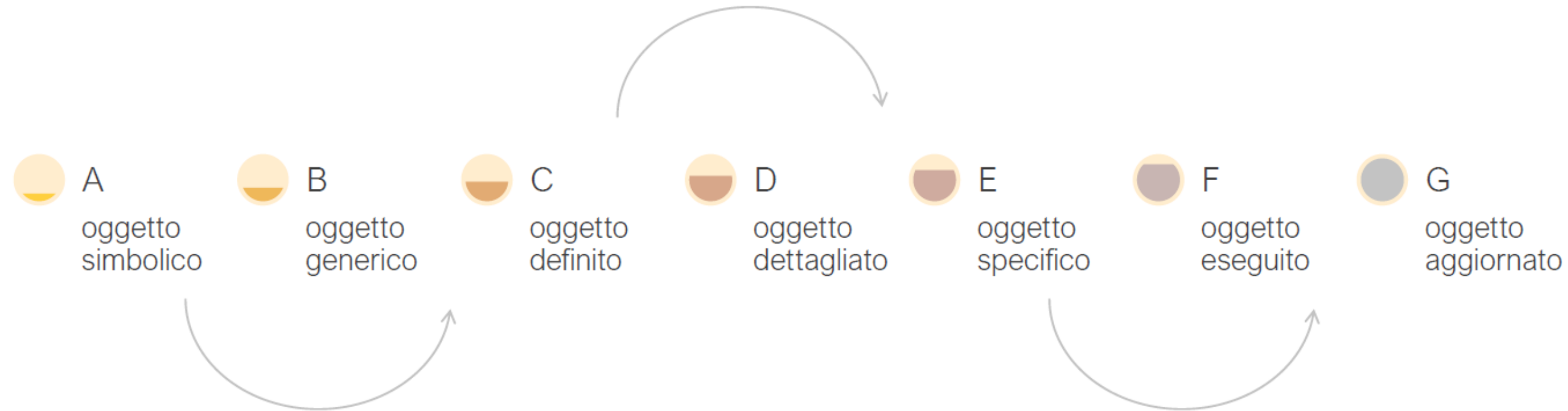


Information Delivery Cycle
PAS 1192-2:2013

Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni



Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni



Fonte Alma Software

LIBRO II. PARTE VI.

Articolo 114. Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti

1. L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.
2. Per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori **le stazioni appaltanti nominano**, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, **su proposta del RUP, un direttore dei lavori** che può essere **coadiuvato**, in relazione alla complessità dell'intervento, **da un ufficio di direzione dei lavori**, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, **ed eventualmente dalle figure previste nell'allegato I.9**.
3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.
4. Nel caso di **contratti di importo non superiore a 1 milione di euro** e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, **il direttore dei lavori**, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, **svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione**. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.

LIBRO II. PARTE VI.

Articolo 114. Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti

6. Salvo che non sia diversamente previsto nel bando di gara per la progettazione, **le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche affidano l'attività di direzione dei lavori ai propri dipendenti; in mancanza, la affidano ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche**, previo accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. **Qualora le amministrazioni di cui al primo periodo non dispongano delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche**, ovvero qualora la stazione appaltante non sia una amministrazione pubblica, **l'incarico è affidato con le modalità previste dal codice**.

7. **Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP**, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

...

9. Qualora le stazioni appaltanti non dispongano al loro interno delle competenze o del personale necessario ad espletare l'attività di direzione dell'esecuzione, si applica il comma 6.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Codice dei contratti pubblici.

Art. 24. (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)

1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici **sono espletate:**

- a) **dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;**
- b) **dagli uffici consortili** di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
- c) **dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni** di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
- d) **dai soggetti di cui all'articolo 46.** (NOTA: Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria)

...

3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni **abilitati all'esercizio della professione.** ...

...

Art. 111. (Controllo tecnico, contabile e amministrativo)

1. **Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata, nell'ordine, ad altre amministrazioni pubbliche,** previo apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; **al progettista incaricato; ad altri soggetti** scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Codice dei contratti pubblici.

Art. 157. (Altri incarichi di progettazione e connessi)

1. Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 23 nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del presente codice. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente la soglia di cui all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice.

3. **E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, di direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato** o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice.

LIBRO II. PARTE VI.

Articolo 115. Controllo tecnico contabile e amministrativo

1. Con l'**allegato II.14** sono individuate le modalità con cui il direttore dei lavori effettua l'attività di direzione, controllo e contabilità dei lavori **mediante le piattaforme digitali di cui all'articolo 25**, in modo da garantirne trasparenza e semplificazione.
2. L'esecutore dei lavori si uniforma alle disposizioni e agli ordini di servizio del direttore dei lavori **senza poterne sospendere o ritardare il regolare sviluppo**. Le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'allegato II.14, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.
3. Nei contratti di servizi e forniture le modalità dell'attività di direzione, controllo e contabilità demandata al RUP o al direttore dell'esecuzione, se nominato, sono individuate con il capitolato speciale o, in mancanza, con l'allegato II.14, secondo criteri di trasparenza e semplificazione e prevedono l'uso delle piattaforme digitali di cui all'articolo 25.
4. Nei contratti di cui al comma 3 il capitolato speciale contiene anche la disciplina delle contestazioni in corso di esecuzione, fatta salva l'iscrizione delle riserve secondo quanto previsto al comma 2, secondo periodo.
5. **Le piattaforme digitali di cui ai commi 1 e 3 garantiscono il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23**, per l'invio delle informazioni richieste dall'ANAC ai sensi dell'articolo 222, comma 9.

ALLEGATO II.14. Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti...

Articolo 1. Attività e compiti del direttore dei lavori

1. Nell'esecuzione dei contratti il direttore dei lavori opera **in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile unico del progetto (RUP)**, valutando e curando i profili tecnici, contabili e amministrativi nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione dell'intervento. Nell'esercizio delle funzioni affidate il direttore dei lavori assume la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori e interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

...

2. Sono attribuiti al direttore dei lavori i seguenti compiti:

...

i) controllare e verificare il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, la direzione dei lavori si avvale di modalità di gestione informativa digitale delle costruzioni;

...

u) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, il direttore dei lavori assicura la correlazione con i modelli informativi prodotti o aggiornati nel corso dell'esecuzione dei lavori sino al collaudo;

...

aa) quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, il coordinatore dei flussi informativi, di cui al medesimo Allegato, assicura che essi siano utilizzati in modo interoperabile con gli strumenti relativi all'informatizzazione della gestione della contabilità dei lavori.

ALLEGATO II.14. Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti...

Articolo 12. Documenti contabili

1. I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:

a) il **giornale dei lavori** in cui sono annotati per ciascun giorno almeno:

- 1) l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni;
- 2) la qualifica e il numero degli operai impiegati;
- 3) l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori;
- 4) l'elenco delle provviste fornite dall'esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
- 5) l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori ..., inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;
- 6) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;
- 7) le relazioni indirizzate al RUP;
- 8) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- 9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
- 10) le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi;

b) i **libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste** ... effettuate dal direttore dei lavori. ...

c) il **registro di contabilità** ...;

d) lo **stato di avanzamento lavori** (SAL) ... ;

e) il **conto finale dei lavori**, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente a una **relazione**, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta.

LIBRO II. PARTE VI.

Articolo 116. Collaudo e verifica di conformità

1. I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

2. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato **non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori** o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Nella lettera d'incarico, in presenza di opere o servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e **assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione**. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

4. Per effettuare le attività di collaudo dei lavori **le stazioni appaltanti** che sono amministrazioni pubbliche **nominano da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche**, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. **I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto per i dipendenti della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, ...**

Tra i dipendenti della stazione appaltante oppure tra i dipendenti delle altre amministrazioni è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. **Per accertata carenza nell'organico** della stazione appaltante, oppure di altre amministrazioni pubbliche, o nei casi di particolare complessità tecnica, **la stazione appaltante affida l'incarico con le modalità previste dal codice**.

LIBRO II. PARTE VI.

Articolo 116. Collaudo e verifica di conformità

5. **Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal RUP o**, se nominato, **dal direttore dell'esecuzione**. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto. Per la nomina e il compenso dei verificatori si applica il comma 4.

...

7. Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal **certificato di regolare esecuzione**, sono disciplinati dall'allegato II.14.

...

10. Al termine del lavoro sono redatti:

- a) **per i beni del patrimonio culturale, un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o**, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico, **da restauratori di beni culturali ovvero**, nel caso di interventi archeologici, **da archeologi qualificati**, ...; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento;
- b) l'**aggiornamento del piano di manutenzione e della eventuale modellazione informativa** dell'opera realizzata di cui all'articolo 43 per la successiva gestione del ciclo di vita;
- c) dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, una **relazione tecnico-scientifica**, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.

11. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie ... , sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo o di verifica di conformità, **imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico**. ...

ALLEGATO II.14. Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti...

Articolo 28. Certificato di regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'articolo 116, comma 7, del codice, il certificato di regolare esecuzione può sostituire il certificato di collaudo tecnico-amministrativo qualora:

- a) la stazione appaltante si avvalga di tale facoltà per **lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro;**
- b) per i **lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del codice**, non si tratti di una delle seguenti tipologie di opere o interventi:

- 1) opere di nuova realizzazione o esistenti, classificabili in classe d'uso III e IV ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, a eccezione dei lavori di manutenzione;
- 2) opere e lavori di natura prevalentemente strutturale quando questi si discostino dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
- 3) lavori di miglioramento o adeguamento sismico;
- 4) opere di cui al Libro IV, Parte II, Titolo IV, Parte III, Parte IV e Parte VI del codice;
- 5) opere e lavori nei quali il RUP svolge anche le funzioni di progettista o direttore dei lavori.

2. Il certificato di regolare esecuzione contiene almeno i seguenti elementi:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il nominativo del direttore dei lavori;
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- f) la certificazione di regolare esecuzione.

3. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori **entro tre mesi** dalla data di ultimazione dei lavori ed è immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.

ALLEGATO II.14. Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti...

Articolo 29. Compenso spettante ai collaudatori

1. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il compenso spettante per l'attività di collaudo tecnico-amministrativo è determinato ai sensi dell'articolo 116, comma 4, del codice. Fuori dei casi di cui al primo periodo, il compenso è determinato con le modalità stabilite dal codice per i corrispettivi per la progettazione.

2. Ai fini della determinazione dei compensi spettanti per l'attività di collaudo tecnico-amministrativo, si considera **l'importo risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve iscritte dall'esecutore.**

3. Gli oneri necessari per la liquidazione dei compensi dei collaudatori sono a carico degli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento.

ALLEGATO II.14. Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti...

Articolo 36. Verifica di conformità

1. **I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità** al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

...

4. La verifica di conformità **è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione**, salvo un diverso termine esplicitamente previsto dal contratto.

...

6. La verifica di conformità **è effettuata direttamente dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto**. Nei casi di cui all'articolo 116, comma 5, secondo periodo, del codice la stazione appaltante attribuisce l'incarico della verifica di conformità a un soggetto ovvero a una commissione composta da due o tre soggetti, in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione al tipo di fornitura o servizio da verificare. Qualora la verifica di conformità sia affidata a una commissione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 del presente allegato.

...

11. Della verifica di conformità **è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti** che, oltre a una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

LIBRO II. PARTE VI.

Articolo 117. Garanzie definitive

1. Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata «**garanzia definitiva**», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al **10 per cento dell'importo contrattuale**; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara. Nel caso di procedure realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure aventi ad oggetto accordi quadro di cui all'articolo 59, l'importo della garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari è indicato nella misura massima del **2 per cento dell'importo dell'accordo quadro**; l'importo della garanzia per i contratti attuativi può essere fissato nella documentazione di gara dell'accordo quadro in misura anche inferiore al 10 per cento del valore dei contratti stessi con l'indicazione delle modalità di calcolo della maggiorazione prevista dal comma 2.

2. Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, **la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento**. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di **due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento**. Nel caso di accordi quadro con più operatori che prevedono una riapertura del rilancio, la maggiorazione di cui al presente periodo è stabilita dalla stazione appaltante nella documentazione di gara dell'accordo quadro.

3. La garanzia è prestata per l'**adempimento di tutte le obbligazioni del contratto** e per il **risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento** delle obbligazioni stesse, nonché per il **rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale**, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8.

...

LIBRO II. PARTE VI.

Articolo 117. Garanzie definitive

4. Negli **appalti di lavori** l'appaltatore può richiedere prima della stipulazione del contratto di **sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi**, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo, ai sensi del comma 9. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei lavori, la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

5. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla **inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori** addetti all'esecuzione dell'appalto.

...

8. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. ...

9. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una **garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo** maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

LIBRO II. PARTE VI.

Articolo 117. Garanzie definitive

10. L'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una **polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti**, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, **corrisponde all'importo del contratto stesso** qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la **responsabilità civile per danni causati a terzi** nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al **5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro**. ...

11. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 14, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo stipula, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una **polizza indennitaria decennale** a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi ...

...

13. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

...

LIBRO II. PARTE VI.

Articolo 118. Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore

1. Per gli **affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare**, e, quando previsto dal bando o dall'avviso di gara, per gli **appalti di ammontare superiore a 100 milioni di euro**, il soggetto aggiudicatario presenta sotto forma di cauzione o di fideiussione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, in luogo della garanzia definitiva di cui all'articolo 117, una garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, denominata "**garanzia di buon adempimento**" e una garanzia di conclusione dell'opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal presente codice, denominata «**garanzia per la risoluzione**».

...

3. La garanzia di buon adempimento è costituita con le modalità di cui all'articolo 117, commi 1 e 2, ed è pari al 5 per cento fisso dell'importo contrattuale come risultante dall'aggiudicazione senza applicazione degli incrementi per ribassi di cui all'articolo 117, comma 1; permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La garanzia fideiussoria "per la risoluzione" opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal presente codice ed è di importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, fermo restando che, qualora l'importo in valore assoluto fosse superiore a 100 milioni di euro, essa si intende comunque limitata a 100 milioni di euro.

...

LIBRO II. PARTE VI.

Articolo 119. Subappalto

1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), **la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate**, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, **se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare**. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. ...

LIBRO II. PARTE VI.

Articolo 119. Subappalto

3. Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

- a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani ... ;
- d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto.

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) **non sussistano a suo carico le cause di esclusione** ...;
- c) **all'atto dell'offerta siano stati indicati** i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

5. L'affidatario **trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima** della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

LIBRO II. PARTE VI.

Articolo 119. Subappalto

6. **Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido** nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. **L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi**, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

7. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la **documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali**, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il **documento unico di regolarità contributiva** in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

...

11. La stazione appaltante **corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto** ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

LIBRO II. PARTE VI.

Articolo 119. Subappalto

12. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i **medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale**, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. **L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso**; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

13. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

...

16. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la **dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento** a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. **La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta**; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. **Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa**. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante **sono ridotti della metà**.

LIBRO II. PARTE VI.

Articolo 119. Subappalto

17. Le stazioni appaltanti **indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni** oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, **non possono formare oggetto di ulteriore subappalto**, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

...

20. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, **scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto**. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite.

LIBRO II. PARTE VI.

Articolo 120. Modifica dei contratti in corso di esecuzione

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state **previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali**, che possono consistere anche in clausole di opzione; per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) **per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari**, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

1) risulti impraticabile per **motivi economici o tecnici**;

2) **comporti per la stazione appaltante notevoli disagi** o un sostanziale incremento dei costi;

c) per le **varianti in corso d'opera**, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto **per effetto di circostanze imprevedibili** da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

d) se un **nuovo contraente** sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:

1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;

2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, ...;

3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

LIBRO II. PARTE VI.

Articolo 120. Modifica dei contratti in corso di esecuzione

2. Nei casi di cui al **comma 1, lettere b) e c)**, il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo **non ecceda il 50 per cento** del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.

3. I contratti **possono parimenti essere modificati**, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, **se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:**

a) **le soglie fissate all'articolo 14;**

b) **il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;** in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

4. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 3, quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato.

5. **Sono sempre consentite**, a prescindere dal loro valore, **le modifiche non sostanziali.**

6. La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto In ogni caso, ... , una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario ...;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d).

LIBRO II. PARTE VI.

Articolo 120. Modifica dei contratti in corso di esecuzione

7. **Non sono considerate sostanziali**, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:

a) **si assicurino risparmi**, rispetto alle previsioni iniziali, **da utilizzare in compensazione** per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;

b) **si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative** in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.

8. **Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'articolo 9** e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. **Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi**. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

9. Nei documenti di gara iniziali **può essere stabilito che**, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del **quinto dell'importo del contratto**, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

...

LIBRO II. PARTE VI.

Articolo 120. Modifica dei contratti in corso di esecuzione

11. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

...

13. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8 per il caso di rinegoziazione, **le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP** con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. Le modifiche progettuali consentite ai sensi del comma 7 devono essere approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP, secondo quanto previsto dall'allegato II.14.

14. Un **avviso della intervenuta modifica del contratto** nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), è pubblicato a cura della stazione appaltante nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato II.16, ed è pubblicato conformemente all'articolo 84. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 la pubblicità avviene in ambito nazionale.

15. Si osservano, in relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d'opera, gli oneri di comunicazione e di **trasmissione all'ANAC**, a cura del RUP, individuati dall'allegato II.14. **Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'articolo 222.** In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall'allegato II.14, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 222, comma 13.

ALLEGATO II.14. Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti...

Articolo 5. Modifiche, variazioni e varianti contrattuali

1. Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del codice e propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi.

...

3. In tutti i casi in cui siano necessarie modifiche del progetto, anche ai sensi dell'articolo 120, comma 7, del codice, il direttore dei lavori, acquisito il parere del progettista, redige una relazione motivata contenente i presupposti per la modifica, sulla cui fondatezza si esprime il RUP per sottoporla all'approvazione della stazione appaltante. Gli eventuali costi per la progettazione delle modifiche devono trovare capienza nell'invarianza del quadro economico.

...

9. **Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio** non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

...

11. La stazione appaltante **comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui all'articolo 120, commi 1, lettera b), e 3, del codice**, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.

12. Per i **contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto**, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, **sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo**, all'atto di validazione e a una apposita relazione del RUP, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante.

LIBRO II. PARTE VI.

Articolo 120. Modifica dei contratti in corso di esecuzione

	caso	entità	autorizzazione	approvazione	pubblicità	ANAC
art. 120						
c. 1, l. a)	clausole chiare		RUP	S.A. (*)		
c. 1, l. b)	sopravvenute necessità	50%	RUP	S.A. (*)	avviso G.U.	si (**)
c. 1, l. c)	cause imprevedibili	50%	RUP	S.A. (*)	avviso G.U.	se > 10% e s.e. (***)
c. 1, l. d)	nuovo contraente		RUP	S.A. (*)		
c. 3	modifiche minori	15% lavori	RUP	S.A. (*)		si (**)
	(stessa soglia)	10% servizi	RUP	S.A. (*)		si (**)
c. 5/7	non sostanziali	sempre	RUP	S.A. (*)		
all. II.14						
art. 5, c. 9	modifiche di dettaglio	invariato	DL	RUP (****)	no	no
(*)	allegato II.14, art. 5, comma 3					
(**)	allegato II.14, art. 5, comma 11: semplice comunicazione					
(***)	allegato II.14, art. 5, comma 12: trasmissione variante in corso d'opera e progetto esecutivo					
(****)	semplice previa comunicazione					

LIBRO II. PARTE VI.

Articolo 121. Sospensione dell'esecuzione

1. Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, **il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto**, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.
2. La sospensione **può, altresì, essere disposta dal RUP** per ragioni di necessità o di pubblico interesse.
3. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14, la sospensione è disposta dal RUP dopo aver acquisito il **parere del collegio consultivo tecnico** ove costituito. ...
4. Fatta salva l'ipotesi del secondo periodo del comma 3, la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
5. Qualora la sospensione o le sospensioni, durino per un **periodo di tempo superiore a un quarto** della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, **l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto** senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
6. Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla **sospensione parziale** dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. ...

LIBRO II. PARTE VI.

Articolo 121. Sospensione dell'esecuzione

7. **Le contestazioni** dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori, nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 6, **sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori**, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. **Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.** In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 222, comma 13.

8. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato **può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.** In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, **il RUP, sentito il direttore dei lavori.** Per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 è acquisito il **parere del collegio consultivo tecnico**, ove costituito.

9. Fatto salvo il caso di proroga previsto dal comma 8, l'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

...

LIBRO II. PARTE VI.

Articolo 122. Risoluzione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, **le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto** senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) **modifica sostanziale del contratto**, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'**articolo 120, comma 1, lettere b) e c)**, **superamento delle soglie** di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, **superamento delle soglie** di cui al medesimo **articolo 120, comma 3, lettere a) e b)**;
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. **Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto** qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la **decadenza dell'attestazione di qualificazione** per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un **provvedimento definitivo** che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta **sentenza di condanna passata in giudicato** per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

LIBRO II. PARTE VI.

Articolo 122. Risoluzione

3. Il contratto di appalto **può inoltre essere risolto per grave inadempimento** delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'**esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza** dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

...

8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; **in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio** addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. ...

LIBRO II. PARTE VI.

Articolo 123. Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, **la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti** nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una **formale comunicazione all'appaltatore** da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
3. L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

LIBRO II. PARTE VI.

Articolo 124. Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, **le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara**, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.

2. **L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario** in sede in offerta. **Le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.**

LIBRO II. PARTE VI.

Articolo 125. Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo

1. Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'**anticipazione del prezzo pari al 20 per cento** da corrispondere all'appaltatore **entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione** anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. Con i documenti di gara **può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento.** ...

L'erogazione dell'anticipazione **è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria** bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. ... Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. ...

2. Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati **nel termine di trenta giorni** decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

...

5. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque **entro un termine non superiore a sette giorni.** ... L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. L'ingiustificato ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento può costituire motivo di valutazione del RUP ai fini della corresponsione dell'incentivo ai sensi dell'articolo 45. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

...

LIBRO II. PARTE VI.

Articolo 125. Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo

7. All'esito positivo del collaudo negli appalti di lavori e della verifica di conformità negli appalti di servizi e forniture, e comunque **entro un termine non superiore a sette giorni** dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla **rata di saldo**; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. **Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera**, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Si applica il comma 5, terzo e quarto periodo.

...

10. Le piattaforme digitali di cui all'articolo 25, assicurano la riconducibilità delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti agli stati di avanzamento e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l'interoperabilità con i sistemi centrali di contabilità pubblica. Le predette piattaforme sono integrate con la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

LIBRO II. PARTE VI.

Articolo 126. Penali e premi di accelerazione

1. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono **calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale**, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e **non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento** di detto ammontare netto contrattuale.

2. Per gli appalti di lavori **la stazione appaltante può prevedere** nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, **sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo**. Il premio è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. Nei documenti di gara iniziali la stazione appaltante si può riservare la facoltà di riconoscere un premio di accelerazione determinato sulla base dei predetti criteri anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

LIBRO V. PARTE II.

Articolo 221. Indirizzo, coordinamento e monitoraggio presso la Cabina di regia. Governance dei servizi

1. La Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La sua composizione e le modalità di funzionamento sono disciplinate dall'allegato V.3. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato V.3 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e la Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

2. La Cabina di regia **è la sede istituzionale per il coordinamento nell'attuazione del codice, per l'analisi delle proposte di modifica legislativa e regolamentare, per l'indirizzo delle stazioni appaltanti, per la condivisione delle informazioni e per la diffusione della conoscenza delle migliori e delle peggiori pratiche.**

ALLEGATO V.3. Modalità di formazione della Cabina di regia.

Articolo 1. Composizione.

1. La Cabina di regia di cui all'articolo 221 del codice è composta da:
- a) un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di Presidente;
 - b) un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
 - c) un rappresentante del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
 - d) un rappresentante della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;
 - e) un rappresentante del Ministro delle imprese e del made in Italy;
 - f) un rappresentante del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
 - g) un rappresentante del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione;
 - h) un rappresentante del Ministro del turismo;
 - i) un rappresentante del Ministro della cultura;
 - l) un rappresentante dell'Autorità nazionale anticorruzione;
 - m) un rappresentante della Conferenza unificata;
 - n) un rappresentante del Ministro dell'istruzione e del merito.
- ...

Articolo 2. Modalità di funzionamento.

- ...
3. Su invito del Presidente, in relazione ai temi da trattare, possono partecipare alle riunioni della Cabina di regia i rappresentanti del sistema degli enti territoriali nonché **i rappresentanti delle associazioni di categoria.**

SCHEMA DISCIPLINARE TIPO ANAC S.I.A.



Bando tipo n. 1/2023

Schema di disciplinare di gara

Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra le soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.

SCHEMA DISCIPLINARE TIPO ANAC S.I.A.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché ... *[motivare la mancata suddivisione in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese.*

[In caso di appalto di servizi o appalto misto di servizi e forniture. Non applicabile ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera] L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € ... *[indicare l'importo]* calcolati sulla base dei seguenti elementi ... *[precisare gli elementi attraverso i quali si è pervenuti alla determinazione del costo stimato o eventualmente indicare l'allegato che contiene questa informazione]* e riferiti a ... *[specificare a quali servizi o forniture si riferiscono i costi della manodopera].*

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Il contratto collettivo applicato è/i contratti collettivi applicati sono ... *[fornire i dettagli in questa sezione o mediante rinvio ad un allegato].*

SCHEMA DISCIPLINARE TIPO ANAC S.I.A.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) **[Facoltativo]** Fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari € ... IVA esclusa

[Nel caso di suddivisione in lotti indicare il requisito richiesto per ciascun lotto o gruppi di lotti aggiudicabili contemporaneamente. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di lotti aggiudicabili al medesimo operatore economico, il requisito richiesto deve essere commisurato al numero massimo di lotti aggiudicabili di maggior valore].

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di un anno, il requisito di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

b) **[In caso di ulteriori requisiti economico finanziari previsti dalla normativa vigente]** *[indicare i requisiti previsti da leggi speciali]*

La comprova di tale requisito è fornita mediante *[indicare i documenti a comprova]*.

SCHEMA DISCIPLINARE TIPO ANAC S.I.A.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) **[Facoltativo]** Esecuzione negli ultimi tre anni di un ... **[servizio/fornitura]** analogo a ... *[indicare il tipo di servizio/fornitura analogo che si richiede]* di importo minimo pari a € ...: *[se richiesti servizi/forniture di punta in prestazioni diverse ripetere la dicitura per ogni prestazione].*
- b) **[Facoltativo]** Esecuzione negli ultimi tre anni di un elenco di ... **[servizi/forniture]** analoghi a ... *[indicare il tipo di servizio/fornitura analogo che si richiede]* di importo minimo pari a € ...: *[se richiesto un elenco di servizi/forniture in prestazioni diverse ripetere la dicitura per ogni prestazione].*

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

- c) **[In caso di ulteriori requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa vigente]** *[indicare eventuali requisiti previsti da leggi speciali]*

La comprova di tale requisito è fornita mediante *[indicare li documenti a comprova].*